



Dott. Avv. Paolo-Maria SMIRNE
NOTAIO
Corso Montevecchio n. 48 - 10129 Torino (TO)
Tel 011.4546125 - Fax 011.5630767
e-mail: psmirne@notariato.it

Repertorio n. 4.907

Raccolta n. 3.556

**Verbale di assemblea
dell'associazione**

"PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE di PINEROLO"

(esente da imposta di registro e da imposta di bollo ai sensi del combinato disposto degli articoli 82 et 104

del D.Lgs. n. 117/2017)

REPUBBLICA ITALIANA

(14-04-2019)

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di aprile, alle ore dieci e minuti quindici;

in Pinerolo, in un locale al piano terra della Croce Verde, Via Saluzzo n. 68.

Avanti me dott. Paolo-Maria SMIRNE, Notaio residente in Torino, iscritto presso il Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Torino e Pinerolo;

E' COMPARSA la dottoressa:

- **COSSO Maria Luisa**, nata a Pinerolo (TO) il 20 agosto 1938, residente in Pinerolo (TO), corso Torino n. 67, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione di pubblica assistenza denominata:

"PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE di PINEROLO", costituita in Italia e di nazionalità italiana, con sede in Pinerolo (TO), via Saluzzo n. 68, codice fiscale numero 85007940019, riconosciuta con decreto della Giunta Regionale del Piemonte in data 25 luglio 1989.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede nella sua qualità anzidetta di ricevere il presente atto, al quale premette per sua dichiarazione:

- che l'Associazione in oggetto è organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui alla legge 266/91;
- che è stata indetta per oggi, in questo luogo ed alle ore 9 (nove) e minuti 30 (trenta), con il rispetto delle forme, modalità e termini di cui all'articolo 15 dello statuto e nelle forme di legge, in seconda convocazione - essendo stata convocata ed andata deserta, giusta l'accertamento fatto dalla Presidente la prima convocazione, per mancanza del numero legale - l'Assemblea generale dei soci dell'Associazione predetta, dedicata alla approvazione del nuovo statuto dell'Associazione, a seguito della nuova disciplina introdotta dal Codice del Terzo Settore e così per discutere e deliberare, oltre che su punti relativi alla gestione ordinaria, sul seguente **Ordine del Giorno**:

"Approvazione variazione statuto della PA Croce Verde Pinerolo";

- che l'adeguamento statutario, secondo l'articolo 101, comma 2, Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive

REGISTRATO

presso l'Agenzia delle Entrate
Ufficio di Torino I

il 02/05/2019

al n° 9096

serie 1T

con €. Esente

modificazioni ed integrazioni, attualmente può ancora avvenire in via semplificata con le modalità e maggioranze previste per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria;

- che sono presenti numero 84 (ottantaquattro) soci tutti regolarmente iscritti nei ruoli dell'Associazione, in regola con il pagamento della quota annua di associazione ed aventi diritto al voto, il tutto a risultanza dell'accertamento fattone dalla Presidente e come risulta dall'**elenco** che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", dispensatamene dalla comparente la lettura;

- che sono presenti numero 11 (undici) consiglieri componenti il Consiglio Direttivo signori:

- 1) COSSO Maria Luisa, predetta, Presidente,
- 2) BONIZZOLI Andrea, Vicepresidente;
- 3) AGLIODO Maurizio;
- 4) CHIAPPERO Bartolomeo;
- 5) DETTORI Eleonora;
- 6) FRAGOLA Andrea;
- 7) GAY MARCO;
- 8) SOCCO Renato;
- 9) BELLINO Dario (Direttore dei Servizi);
- 10) GASCA Raffaele (Direttore Amministrativo);
- 11) RONCO Giorgio (Direttore Sanitario);

-che sono presenti tutti i membri del Collegio dei Revisori:

- 1) DEMA Paolo,
- 2) PENNAZIO Rossana;
- 3) RIZZONE Fabrizio;

-che sono presenti tutti i membri del Collegio dei Proviviri:

- 1) BRUNETTI Michele;
- 2) TRANCHERO Alessandro;
- 3) GASCA Mario;

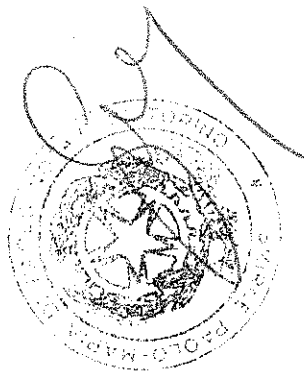
- che l'assemblea è stata convocata a norma di legge e di statuto;

- che tutti gli intervenuti si sono dichiarati perfettamente edotti sull'argomento posto all'Ordine del Giorno sopra trascritto;

- che essa signora COSSO Maria Luisa, nella citata sua veste di Presidente del Consiglio Direttivo, assume ai sensi dell'articolo 18 dello statuto vigente, su designazione degli intervenuti, la presidenza dell'assemblea e, come tale, richiede a me Notaio di redigerne il relativo verbale.

Tutto ciò premesso e confermato, la medesima signora COSSO Maria Luisa dichiara la presente assemblea validamente ed efficacemente costituita per discutere e deliberare, in seconda convocazione, sul sopra trascritto Ordine del Giorno, secondo l'accertamento da lei stessa fattone, ed apre quindi la seduta.

Sull'argomento posto all'Ordine del Giorno, la Presidente riferisce ampiamente all'assemblea che, a parere del Consiglio Direttivo, è necessario procedere all'adozione di un nuovo



statuto, già predisposto dal Consiglio Direttivo stesso, nuovo statuto del quale la Presidente dà a me Notaio l'incarico di dare lettura.

In particolare la Presidente evidenzia che tale operazione è necessaria per conformarsi alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore.

Udita l'esposizione della Presidente (la quale dà atto anche dell'arrivo, a lavori assembleari in corso, del socio PEIRETTI Dario, che si dichiara informato su Od 6 e dibattito e viene quindi anch'esso ammesso a votare) e dopo la lettura fatta da me Notaio all'assemblea del testo del nuovo statuto, prende la parola il socio CIACCIA Antonio che espone alcune osservazioni in merito alla formulazione del Regolamento in punto "disciplinare", sostenendo il non perfetto coordinamento collo statuto sul punto; osservazioni che Presidente ed assemblea rinviando alla sede opportuna; indi prende la parola il socio CALLIERO Umberto, il quale chiede alcune spiegazioni sulla formulazione degli articoli 4, 7, 12, nonché sull'organo competente a nominare l'Organo di Vigilanza ex Dlgs 231/01; spiegazioni che vengono puntualmente fornite dal Presidente ed alle quali fa seguito il ringraziamento del socio suddetto, che si dichiara soddisfatto. A questo punto l'assemblea, dopo breve discussione ed ulteriori precisazioni da parte della Presidente, all'unanimità fatto salvo il voto contrario del socio CIACCIA Antonio e con voto palese per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dalla Presidente, delibera di abrogare il vigente statuto dell'Associazione e, sempre all'unanimità fatto salvo il voto contrario del socio CIACCIA Antonio con voto palese per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dalla Presidente, delibera di approvare articolo per articolo e nel suo complesso il nuovo statuto dell'Associazione in oggetto, secondo il testo predisposto dal Consiglio Direttivo, quale **statuto**, composto da quaranta (40) articoli, firmato dalla signora comparente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "B", previa lettura da me datane, in presenza dell'Assemblea, alla signora comparente stessa.

L'assemblea unanime delega la Presidente di essa nonché Presidente del Consiglio Direttivo signora COSSO Maria Luisa ad apportare al presente verbale ed allo statuto allegato tutte quelle modifiche, aggiunte e soppressioni, che fossero eventualmente richieste dalle competenti pubbliche Autorità.

Null'altro essendovi da deliberare e dichiarare, e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore undici e minuti venti.

Le spese del presente atto, relative e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Si invocano le agevolazioni di cui all'art. 82 commi 3 (esenzione da imposta di registro in quanto modifica statutaria necessaria per l'adeguamento alle norme del Codice del Terzo

Settore) e 5 (esenzione da bollo), già in vigore ai sensi dell'art. 104 comma 1, articoli tutti del D.lgs. 117/2017 per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 266/91.

La comparente conferma il già prestato consenso al trattamento dei suoi dati personali, al loro invio ai competenti Uffici pubblici ed alla relativa conservazione nei miei archivi, anche informatici (normativa privacy); dichiara inoltre di essere stata da me informata sugli obblighi e divieti previsti dalla normativa Antiriciclaggio in merito all'operazione qui effettuata.

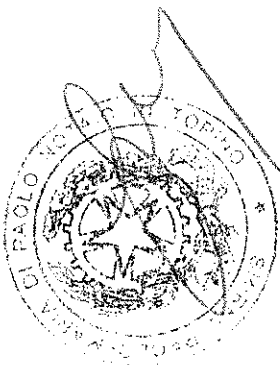
Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a mano e con mezzi meccanici da me e da persone di mia fiducia, da me letto alla comparente (ottenuta dispensa per la lettura dell'allegato "A" e lettura data dell'allegato "B"), che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore undici e minuti venticinque.

Occupava otto pagine di due fogli.

In originale firmato

Maria Luisa COSSO

Paolo-Maria SMIRNE Notaio



PA CROCE VERDE PINEROLO ODV

Statuto dell'Associazione

PUBBLICA ASSISTENZA

CROCE VERDE PINEROLO

STATUTO

Titolo I - Profili generali

Articolo 1 - Denominazione, sede e emblema

1. Il giorno 21 giugno 1913 in Pinerolo è stata costituita l'associazione denominata "Pubblica Assistenza Croce Verde Pinerolo organizzazione di volontariato" (o anche, in forma breve, "PA Croce Verde Pinerolo ODV"), in questo Statuto successivamente indicata anche come "Associazione".
2. La sede sociale è in Pinerolo, Via Saluzzo 68.
3. L'emblema dell'Associazione è costituito da una croce verde greca in campo bianco.
4. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Articolo 2 - Principi associativi fondamentali

1. L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.
2. L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'articolo 4 del presente Statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
3. L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
4. L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Articolo 3 - Scopi associativi

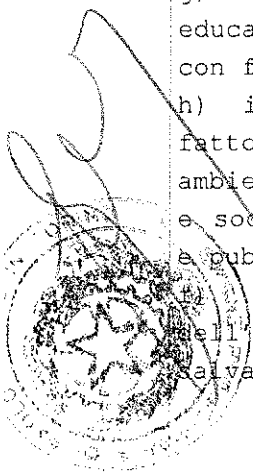
1. L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti delle persone.
2. L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative delle persone volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva delle persone;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente Statuto.

Articolo 4 - Attività

1. Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e prestazioni sanitarie;
- b) servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- c) servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza e altri mezzi;
- d) gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- e) servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- f) donazione di sangue e organi;
- g) iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- i) iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni



dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

j) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

k) organizzazione di incontri per favorire la partecipazione delle persone allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

l) organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;

m) organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

n) promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS Nazionale;

o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;

p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco in campo nazionale ed internazionale;

q) assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;

r) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

3. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Articolo 5 - Volontariato e lavoro retribuito

1. L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

2. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

3. A titolo di rimborso al volontario possono essere riconosciute dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II - Soci

Articolo 6 - Requisiti

1. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo Statuto e/o il Regolamento.

2. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i Regolamenti.

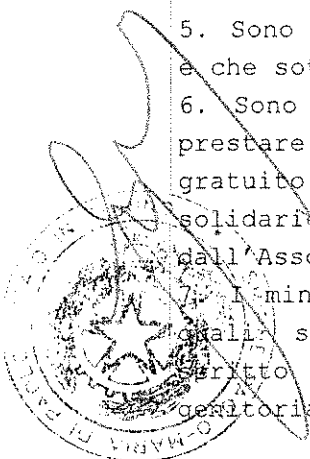
3. Il Consiglio direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda non deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il collegio dei probiviri.

4. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

5. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

6. Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.

7. I minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.



8. I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in Assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

9. Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Articolo 7 - Diritti

1. I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa.

Articolo 8 - Doveri

1. I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i Regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Articolo 9 - Incompatibilità

1. Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

2. Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano con la stessa, rapporti di contenuto economico-patrimoniale.

Articolo 10 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
 - b) per decadenza;
 - c) per esclusione;
 - d) per recesso.
- a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal Consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.
- b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente

articolo 9.

c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

2. Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

3. Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

4. I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

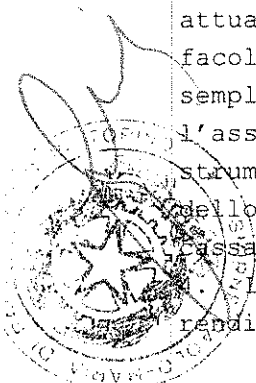
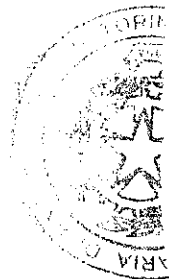
Articolo 11 - Scritture contabili e bilancio

1. L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

2. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dello Statuto.

3. Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a Euro 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 4 dello Statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

4. L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi



effettuate nell'anno.

5. Il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Articolo 12 - Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote degli aderenti;
- b) da contributi di privati;
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e) da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- f) da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g) da attività di raccolta fondi;
- h) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i) da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
- j) da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k) da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- l) da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m) da proventi derivanti da attività diverse di cui all'articolo 4, comma 3, Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore (CTS).

Articolo 13 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'articolo 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Articolo 14 - Bilancio sociale

1. L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

2. Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV - Organi

Articolo 15 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Revisore Legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di Controllo formato ai sensi dell'articolo 30, comma 6, CTS e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) il Collegio dei Proibiviri.
- g) l'Organo di Vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione, anche di tipo indiretto.

3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti l'Organo di Controllo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397 del Codice Civile, del Revisore Legale, dei componenti l'Organo di Vigilanza e il Direttore Sanitario (non eletto tra i soci) non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 16 - Assemblea

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

2. Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Articolo 17 - Convocazione

1. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

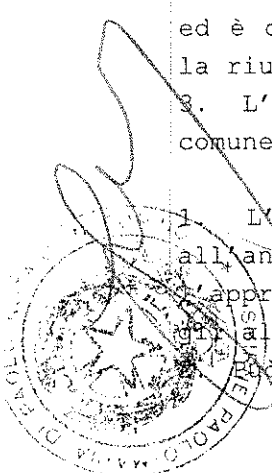
2. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

3. L'Assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Articolo 18 - Tempi e scopi della convocazione

1. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

2. Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo,



a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

3. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

4. L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del Consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 19 - Quorum costitutivi

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

2. L'Assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo Statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

3. L'Assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione non possono aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Articolo 20 - Adempimenti

1. In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un Presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

2. Delle riunioni dell'Assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Articolo 21 - Validità delle deliberazioni

1. L'Assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

2. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

3. Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano in termini di appartenenza all'Associazione.

4. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative a modifiche dello Statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del

patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Articolo 22 - Intervento e rappresentanza

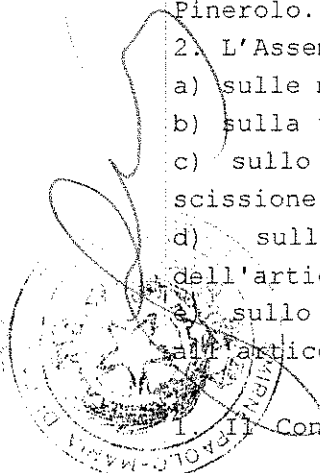
1. Ciascun associato ha diritto a un voto in Assemblea.
2. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
3. Ciascun associato non può rappresentare nell'Assemblea più di due soci.
4. Le riunioni dell'Assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'Assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.
5. È facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Articolo 23 - Competenze

1. L'Assemblea ordinaria
 - a) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
 - b) approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio direttivo;
 - c) determina l'importo annuale delle quote associative;
 - d) definisce le linee programmatiche della Associazione;
 - e) approva il Regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
 - f) determina preventivamente il numero dei componenti del Consiglio direttivo scegliendoli fra i soci all'Associazione;
 - g) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - h) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'Organo di Controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
 - i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
 - j) delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
 - k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - l) delibera la variazione della sede legale dell'Associazione all'interno del territorio del comune di Pinerolo.
2. L'Assemblea straordinaria delibera:
 - a) sulle modifiche dello Statuto sociale;
 - b) sulla variazione della sede legale;
 - c) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - d) sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 39 dello Statuto;
 - e) sullo svolgimento dei tipi di attività diverse di cui all'articolo 4 dello Statuto.

Articolo 24 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da 11 componenti, salvo



che deliberato diversamente dall'Assemblea, compreso il Presidente. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.

2. Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'articolo 2382 del Codice Civile.

3. Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; può nominare inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

4. Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

5. Il Consiglio direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

6. Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

7. L'avviso di convocazione, deve contenere l'ora, la data ed il luogo della riunione e può contenere gli argomenti all'ordine del giorno.

8. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Articolo 25 - Quorum costitutivi e voto

1. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

2. Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

3. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.

4. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

5. Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'Assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.

6. Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio (e vincolante).

Articolo 26 - Competenze

1. Il Consiglio direttivo:

- a) predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente articolo 21;
- b) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c) delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d) approva e modifica i Regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione;
- e) delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo Statuto nazionale di Anpas;
- f) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'articolo 6 del presente Statuto;
- g) adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- h) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- i) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- j) nomina l'Organo di Vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01;
- k) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Articolo 27 - Direzione esecutiva

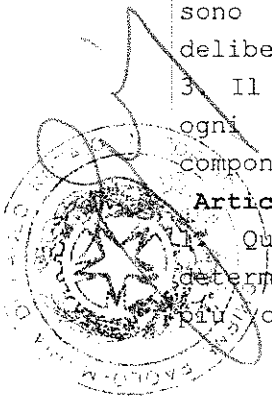
1. Il Consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da Presidente e Vicepresidente del Consiglio stesso, segretario, tesoriere, del direttore sanitario, quando nominato, e dal direttore dei servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

2. Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.

3. Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio direttivo.

Articolo 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il Consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente



della graduatoria dei non eletti.

2. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.
3. Il Consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti.
4. La decadenza del Consiglio direttivo comporta anche quella del Presidente, dell'Organo di Controllo, dell'Organo di Vigilanza e del Collegio dei probiviri.
5. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Articolo 29 - Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.
2. Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.
3. Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al Vicepresidente o ad altro componente del Consiglio stesso.

Articolo 30 - Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo opera ai sensi dell'articolo 30 CTS, resta in carica quattro anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.
2. Al verificarsi del superamento dei limiti di cui all'articolo 31, primo comma, CTS, l'Organo di Controllo, costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, esercita anche la revisione legale dei conti.
3. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.
4. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Articolo 31 - Competenze

1. L'Organo di Controllo, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.
2. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei Soci.
3. Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'articolo 30 CTS e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo

caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

Articolo 32 - Revisore legale dei conti

1. L'Assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 31 CTS e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Organo di Controllo composto secondo le norme di legge vigenti.

Articolo 33 - Organo di Vigilanza

1. L'Organo di Vigilanza opera ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01 e s.m.i.
2. È composto da tre membri nominati dal Consiglio anche fra non soci, sono rieleggibili.
3. Dura in carica quattro anni e nella sua prima riunione elegge il Presidente.

Articolo 34 - Collegio dei probiviri

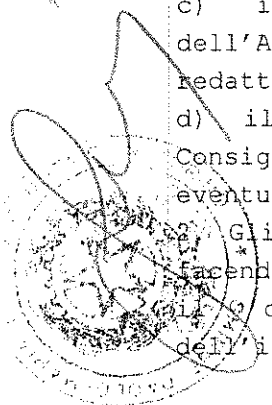
1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi, eletti fra i soci, dura in carica quattro anni. I suoi componenti sono rieleggibili.
2. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il Presidente tra i propri componenti.
3. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Articolo 35 - Competenze

1. Il Collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente articolo 10.
2. Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'Associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.
3. Delibera sui ricorsi alle istanze di ammissione all'Associazione rigettate dal Consiglio direttivo.
4. Le decisioni del Collegio dei probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Articolo 36 - Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione deve tenere:
a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
b) il libro degli associati;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi associativi.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio direttivo il quale rilascia il consenso entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello



stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Titolo V - Norme finali

Articolo 37 - Sezioni

1. Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di Regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Articolo 38 - Regolamenti

1. Il Regolamento generale:

- a) stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio direttivo;
- b) individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c) determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'Associazione;
- d) regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, il Consiglio direttivo può approvare Regolamenti di funzionamento dei servizi.

Articolo 39 - Scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto all'ANPAS Nazionale che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Articolo 40 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei Regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

In originale firmato

Maria Luisa COSSO

Paolo-Maria SMIRNE Notaio

Copia conforme all'originale, firmato a norma di legge,

Consta di n. 15 fogli, per uso consentito dalla legge

Relasciata dal dott. Paolo-Maria SMIRNE Notaio in Torino.

Torino, 2 MAG. 2019



